



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE



REGOLAMENTO AFFIDAMENTO FAMILIARE

Regolamento del servizio di affidamento familiare di minori

Art. 1- Oggetto e finalità

L'affidamento familiare è un intervento di protezione e tutela nei confronti dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, da utilizzare sia a scopo preventivo in situazioni di disagio familiare e sociale, che a fini riparativi in situazioni di rischio o danno evolutivo che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare.

L'affidamento si realizza inserendo il minore, in un nucleo familiare diverso da quello originario, per il tempo necessario a che sia superata la condizione di disagio o rischio.

Obiettivo principale dell'intervento è garantire al minore favorevoli opportunità di crescita e relazioni affettive, restituendolo al suo ambiente familiare d'origine appena questo risulti reintegrato allo svolgimento della funzione genitoriale in modo adeguato agli specifici bisogni del minore.

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale dei Comuni, (nella forma di gestione diretta e/o indiretta) titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento costituirà specifica progettualità nell'ambito della programmazione del Piano di Zona.

Art.2 – Forme di affido

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta:

- del servizio sociale comunale, con il consenso dei genitori e/o del tutore, e viene reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affido consensuale);
- del Tribunale per i Minorenni, a prescindere dal consenso degli esercenti la potestà, e attuato dall'Amministrazione Comunale, previa indicazione progettuale del servizio sociale comunale competente che tenga conto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria (affido giudiziale).

Art. 3- Tipologia affido

L'affidamento può essere di tipo residenziale o diurno.

L'affido residenziale si attua inserendo stabilmente il minore presso la dimora degli affidatari, in piena condivisione della loro vita familiare e sociale, pur nella continuità di rapporti con la famiglia di origine.

L'affido diurno si attua inserendo il minore presso il nucleo affidatario solo per parte della giornata, o durante i fine settimana, o festività, realizzando così nei suoi confronti un intervento di aiuto non residenziale, programmato dal Servizio Sociale territoriale in base alla particolare situazione o problematica familiare.

In caso di urgente necessità l'Amministrazione Comunale, secondo la procedura indicata dall'art.2, ha facoltà di provvedere tempestivamente ad affidamenti familiari di pronto intervento, anche per un periodo di tempo limitato ad alcune ore o a qualche pernottamento, in attesa di definire un adeguato progetto per il minore.

Art.4- Modalità di attuazione

L'intervento di affido è promosso e progettato dal Servizio Sociale comunale, territorialmente competente, con iniziativa autonoma o su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'Affidamento familiare si attua sulla base di uno specifico progetto d'intervento, redatto dal Servizio Sociale comunale che segue la famiglia del minore, che deve contenere i seguenti elementi:

1. dati di conoscenza sulla storia e la personalità del minore;
2. dati di conoscenza sulla famiglia naturale: (natura del disagio, possibilità e disponibilità al recupero);
3. tipo di affido richiesto;
4. dati di conoscenza sulla famiglia affidataria, ritenuta idonea al caso specifico, e motivazione della scelta;
5. finalità perseguita con l'intervento di affido relativamente al minore ed alla sua famiglia;
6. interventi di recupero previsti per risolvere il disagio della famiglia del minore;
7. modalità di rapporti previsti tra le due famiglie;

8. durata dell'intervento;
9. divisione di compiti tra gli operatori;
10. scadenze periodiche di verifica.

Art.5.- Compiti del Servizio Sociale

In materia di affidamento familiare è compito del Servizio Sociale comunale:

- progettare, in ottemperanza al dettato della Legge 149/01, interventi di affido familiare per minori che necessitano di allontanamento dal proprio nucleo di origine, e per quelli ,già istituzionalizzati e non, che possono trarre vantaggio dalla relazione con una famiglia di supporto; tale progettazione va svolta secondo le modalità previste nell'art.4 del presente Regolamento;
- programmare adeguati interventi di aiuto e sostegno per le famiglie in difficoltà, al fine di rimuovere le cause che hanno determinato l'affido del minore, anche con il concorso delle figure professionali specialistiche dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio nonché di specifiche progettualità di sostegno alla famiglia;
- Promuovere iniziative sui singoli territori comunali di sensibilizzazione all'affidamento familiare, utilizzando le reti informali e le agenzie con le quali l'Ufficio di Servizio Sociale territorialmente competente è in continuo rapporto sul territorio.

Nell'ambito del singolo intervento di affido, al Servizio Sociale comunale, titolare del caso, compete:

- la valutazione psico-sociale della situazione familiare, anche reperendo elementi di conoscenza da parte di altri servizi socio-sanitari;
- la formulazione di un progetto mirato secondo quanto indicato nell'art.4;
- la richiesta alla Banca Dati della Amministrazione Provinciale, o altre organizzazioni qualificate, della rete territoriale, di famiglie affidatarie idonee al caso specifico anche prevedendo quelle caratteristiche opportune perché l'affido possa perseguire gli scopi previsti;
- la preparazione del minore e della sua famiglia;
- gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia del minore diretti ad attivare le risorse necessarie al recupero di adeguata funzione genitoriale;
- gli interventi di adeguato supporto alla famiglia affidataria nella relazione con il minore e la famiglia d'origine;
- gli interventi di aiuto e sostegno al minore prima, durante e dopo l'affido;
- intervento di supporto alla famiglia affidataria nella relazione con la famiglia d'origine ed il minore.
- l'invio di relazioni ed aggiornamenti all'Autorità Giudiziaria competente;
- la preparazione del rientro del minore in famiglia;

Art.6. – Gli affidatari

Gli affidatari possono essere, sulla base di quanto disposto dalla legge 184/83 e s.m.i.

- famiglie con figli;
- coppie senza figli;
- persone singole;

Gli affidatari possono essere organizzati in Associazioni che garantiscano, attraverso l'accoglienza familiare da parte di uno degli aderenti, una presa in carico globale del minore, con interventi diversificati sulla base dello specifico progetto redatto dagli operatori sociali.

Art.7. - Caratteristiche degli affidatari

Nella individuazione degli affidatari si tiene conto delle seguenti caratteristiche:

- capacità di instaurare un valido rapporto affettivo ed educativo volto alla maturazione del minore;
- adeguata integrazione sociale;
- assenza di aspettative adottive nei confronti di un minore in affido;

- flessibilità al cambiamento e tolleranza alla frustrazione, con particolare riferimento ad esperienze di separazione;
- rispetto per l'individualità dell'affidato e per i suoi modelli di vita culturali, sociali, religiosi;
- capacità di osservazione dell'evoluzione del minore, con particolare riferimento alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- solidarietà nei confronti di persone appartenenti a contesti sociali, culturali, etnici diversi;
- disponibilità a collaborare con le istituzioni ed a relazionarsi con la famiglia del minore.
- garanzia che l'abitazione in cui viene accolto il minore sia organizzata in spazi idonei alle esigenze del minore stesso.

Art.8.- Impegno degli affidatari

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, in base alle modalità ed ai tempi del progetto;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi, validi rapporti con la famiglia di origine del minore nel rispetto delle indicazioni dei servizi e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- garantire che l'abitazione in cui viene accolto il minore sia organizzata in spazi idonei alle esigenze del minore stesso;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione di difficoltà del minore e della sua famiglia;
- collaborare con gli operatori sociali territoriali in ogni fase del progetto;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore affidato.

Art.9.- Impegno della famiglia di origine

La famiglia di origine si impegna a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, la concreta possibilità del rientro del minore in famiglia, attenendosi alle prescrizioni ricevute;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori del servizio, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, sulla base delle proprie condizioni economiche, alle spese relative al minore sostenute dall'Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Art.10.-Diritti del minore

Il bambino ha il diritto di:

- essere adeguatamente preparato ed ascoltato, oltre ad avere le informazioni necessarie al progetto che lo riguarda;
- mantenere i rapporti con la sua famiglia d'origine;
- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche a conclusione del progetto di affidamento, laddove non vi siano motivazioni contrarie

Art.11.- Vincoli

Il numero dei minori affidati presso la stessa famiglia, con o senza figli, o persona singola, non può superare le due unità, salvo il caso di più fratelli, per i quali si evita, quando possibile, la separazione. Tale limitazione è posta nell'interesse dei minori a godere di attenzioni personalizzate e qualitativamente valide, anche in presenza dei normali impegni sociali e lavorativi, nonché di altri figli, da parte degli affidatari.

In caso di affidatari organizzati in Associazione senza fini di lucro, finalizzata all'erogazione del servizio di accoglienza familiare in modo articolato, attraverso il concorso non solo del nucleo affidatario ma della pluralità degli aderenti, può essere autorizzato l'affido anche di tre minori non consanguinei, fermo restando la deroga per i fratelli.

Art.12. – Compiti dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale competente provvede a:

- attivare le procedure tecniche ed amministrative per la realizzazione del progetto di affido ai sensi dell'art.2 della L.184/83 e s.m.i;
- stipulare singole polizze assicurative a garanzia dei danni che, durante il periodo dell'affidamento, possano derivare al minore o che questi possa causare a terze persone, compresa la famiglia affidataria;
- erogare agli affidatari, come corrispettivo del servizio reso alla collettività attraverso l'affidamento familiare, un contributo mensile variabile in relazione alla tipologia di affido ed alla natura del nucleo affidatario, previa formale richiesta annuale della famiglia affidataria.

Art.13. – Interventi economici ammessi

E' prevista l'erogazione, per ciascun affidamento etero- familiare residenziale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili di cui al successivo art.19, di un **assegno di base** mensile a favore degli affidatari per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affido.

L'entità dell'assegno di base, varia in ragione dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) determinato ai sensi del Dlgs. 31/3/98 e successive modificazioni e secondo gli indirizzi di cui alla D.G. R. 371/07 della R.L.

Sono previste tre fasce di contribuzione:

€300 mensili per gli affidatari con indicatore ISEE pari o inferiore ad €25.000;

€210 mensili per gli affidatari con indicatore ISEE compreso tra €25.000 ed €40.000;

€150 mensili per gli affidatari con indicatore ISEE superiore ad €40.000.

Può essere prevista pure l'erogazione di **sussidi integrativi Una Tantum**, rispetto agli assegni di base, con specifico riferimento ai progetti individuali :

1) in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche di natura fisica, psichica e sensoriale, che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.)

2) spese straordinarie di natura medica non erogate o parzialmente erogate dal servizio sanitario regionale;

3) spese di natura scolastica

Maggiorazioni nelle rette saranno calcolate, su proposta del Servizio Sociale comunale, in tutti i casi in cui il minore si presenti in condizioni particolari, precisamente:

- minori con handicap documentato, affetto da malattia invalidante e/o che necessiti di cure mediche o riabilitative particolari + 50%
- minori entro i primi 18 mesi di vita + 25%
- adolescenti (13 - 18 anni) + 25%

Per quanto attiene l'affidamento eterofamiliare diurno verrà erogata una quota giornaliera max pari a €10.

Titolare del contributo è l'affidatario o, in caso di coppia, i coniugi affidatari congiuntamente o separatamente, uno dei due appositamente delegato dall'altro.

Nessun rapporto economico deve comunque intercorrere tra gli affidatari e la famiglia del minore.

In caso di minori con handicap che godano di assegni di accompagnamento, per l'intero periodo di affido tali erogazioni verranno attribuite integralmente agli affidatari, in quanto spettanti unicamente alla crescita psicofisica del minore ed alla sua integrazione familiare e sociale.

Art.14.- Facilitazioni

Per favorire l'inserimento dei minori presso un nucleo affidatario, sono previste facilitazioni, in termini di precedenza e gratuità, per la fruizione dei servizi pubblici da parte del minore affidato (farà fede la certificazione ISE del nucleo familiare d'origine del minore): asili nido, scuole comunali e statali, refezione scolastica, trasporti, attività estive e del tempo libero, servizi di riabilitazione; tutto tramite l'esibizione di una certificazione che attesta l'affido in corso.

In particolare, in caso di non collaborazione con la famiglia d'origine del minore, questi deve poter essere inserito nel quadro di assistenza medica di cui gode la famiglia affidataria.

Art.15.- Termine dell'Affido

L'affidamento si conclude quando il Servizio Sociale Comunale, constatato il perseguimento degli obiettivi previsti congiuntamente alla famiglia del minore ed a quella affidataria, ed osservate le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, ne comunica la conclusione all'autorità Giudiziaria.

Art.16.- Risorse economiche

Il Comune utilizza, per gli adempimenti di cui al presente Regolamento, fondi del proprio bilancio comunale, da integrare con le risorse finalizzate della Regione Lazio.

L'entità dell'assegno e relativi indicatori ISEE per le fasce contributive, potranno essere modificati annualmente, con Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 17 – Entrata in Vigore

- Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, che avverrà contestualmente alla Deliberazione che lo approva.
- Il presente Regolamento è reso pubblico anche mediante inserimento sul sito internet del Comune di Cisterna di Latina.